PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1972

Art. 37-bis

ESTENSIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DI ALTRE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE COLPITE DA TERREMOTI, ALLUVIONI E MAREGGIATE Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e del gennaio-febbraio 1972 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972, ai quali si applicano le provvidenze previste dai precedenti articoli 5, 6, lettera d), e 27. Agli adempimenti attribuiti dall'articolo 5 ai provveditorati alle opere pubbliche delle Marche e agli uffici del genio civile di Ancona, per i comuni che saranno indicati ai sensi del precedente comma provvederanno i corrispondenti organi aventi competenza nelle zone interessate. La concessione dei contributi di cui al presente articolo avverrà a norma e secondo i criteri di cui all'articolo 7 del presente decreto per quanto applicabili. I proprietari che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili prima dello intervento statale possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dal presente articolo entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'apposita perizia di spesa è approvata dai competenti uffici del genio civile. Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da iscriversi, quanto a lire 4.000 milioni nello stato di previsione della spesa del

Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972 e quanto a lire 1.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso anno finanziario. All'onere relativo si fa fronte con una corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Versione in vigore dal 31 marzo 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972
Estremi	Decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-di-comuni-delle-marche-colpiti/art-37-bis-estensione-di-provvidenze-a-favore-di-altre-zone-del-territorio/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it